

Civile Ord. Sez. 1 Num. 24388 Anno 2019

Presidente: ACIERNO MARIA

Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 30/09/2019

sul ricorso 25412/2018 proposto da:

Fatty Lamin, elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Cesi, 72 presso lo studio dell'avvocato Sciarrillo Andrea che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Sgarbi Pietro
-ricorrente -
contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*;
- intimato -

avverso la sentenza n. 1162/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2019 dal Consigliere FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. — E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona, pubblicata il 2 luglio 2018, con cui è stato respinto il

ORD
1979
2019



gravame proposto da Fatty Lamin avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 702 *ter* c.p.c. dal Tribunale di Ancona. La nominata Corte ha giudicato del gravame vertente sul denegato riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. — Il ricorso per cassazione si fonda su un unico, articolato, motivo. Il Ministero dell'interno, intimato, non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dell'art. 2, lett. e), d.lgs. n. 251/2007, per non essere stato considerato che Fatty non poteva ricevere protezione dalle autorità del Gambia, che lo ricercavano per un reato di cui era stato accusato falsamente e che era in quel paese severamente punito; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 e dell'art. 27, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 25/2008, per non avere la Corte di appello ritenuto attendibile il racconto del richiedente e non aver fatto uso dei poteri-doveri officiosi di indagine attivandosi nella ricerca della documentazione reputata necessaria ai fini del decidere; violazione e falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. n. 351/2007, anche in relazione all'art. 3 Cost., per avere la Corte distrettuale omesso ogni riferimento alle fonti nazionali ed internazionali da cui desumere le condizioni socio-politica del paese di provenienza; violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 3, e dell'art. 27, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 25/2008 per non aver dato atto la sentenza impugnata di una qualsivoglia concreta ed effettiva istruttoria in ordine alla situazione del Gambia e per non aver proceduto al reperimento di documentazione aggiornata al riguardo; violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.lgs. n. 25/2008

dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 10 Cost., oltre che nullità della sentenza, per non avere la Corte di Ancona verificato le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria avendo riguardo all'effettiva vulnerabilità dell'istante, al percorso di integrazione dallo stesso avviato in Italia e alla valutazione comparativa che avrebbe dovuto compiersi a tal fine. Nella rubrica del motivo è inoltre denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

2. — Nei termini che si vengono ad esporre il ricorso è fondato.

Occorre premettere che la sentenza impugnata contiene una puntuale affermazione nel senso che la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato non era stata reiterata in appello (pag. 5): poiché sul punto non è stato lamentato un *error in procedendo* vertente su quanto era stato devoluto al giudice del gravame, il tema della spettanza, al richiedente, di tale forma di protezione non può avere ingresso in questa sede.

Quanto riferito dall'istante in ordine alle conseguenze pregiudizievoli che egli subirebbe in caso di rientro in patria assume tuttavia rilievo anche ai fini della protezione sussidiaria.

La Corte di appello ha posto in rilievo la genericità e le incongruenze delle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente con riguardo alla propria vicenda personale: e sotto tale aspetto la sentenza non merita censura. Infatti, la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ex art. 3, comma 5, lett. c) del d.lgs n. 251 del 2007; inoltre l'istante ha l'onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda ex art. 3 cit., comma 5 lett. a), trovando

l'attenuazione dell'onere probatorio del richiedente un limite proprio nel dato della genericità delle dichiarazioni dello stesso (cfr. Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503). In conseguenza, rettamente la Corte di merito ha conferito rilievo al fatto che le informazioni fornite dall'odierno istante non erano sufficientemente circostanziate: evenienza, questa, che valeva di per sé a rendere inoperante la richiamata disciplina circa l'attenuazione dell'onere probatorio, anche indipendentemente dalla credibilità, comunque negata, del narrato.

Ciò vale, evidentemente, per le ipotesi di cui all'art. 14, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 251/2007: con riguardo ad esse viene infatti in discorso una personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 20 giugno 2018, n. 16275) che pone al centro dell'indagine la situazione individuale del richiedente. Ciò spiega come, nei casi di cui alle lettere a) e b) non vi sia ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi siano finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della genericità o non credibilità della narrazione del richiedente, non vi è modo di riferire alla vicenda personale di questo.

Nella fattispecie di cui alla lett. c) del cit. art. 14, invece, la protezione è accordata per il sol fatto che il richiedente provenga da territorio interessato dalla situazione di violenza indiscriminata: situazione in cui il livello del conflitto armato in corso è tale che l'interessato, rientrando in quel paese o in quella regione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Corte giust. 17 febbraio 2009, C-465/07, *Elgafaji*, richiamata da Corte giust. 30 gennaio 2014, C-285/12, *Diakité*; per la giurisprudenza nazionale cfr. pure, di recente: Cass. 13 maggio 2018, n. 13858; Cass. 23 ottobre 2017, n. 25083; Cass.

21 luglio 2017, n. 18130). Come è stato efficacemente rilevato, quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, ed in quali limiti, nel paese straniero di origine dell'istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 (Cass. 28 giugno 2018, n. 17069).

Nel caso in esame la Corte di appello si è limitata a rilevare che non vi erano indicazioni atte a far ritenere «particolarmente a rischio la situazione del ricorrente in relazione alla generale situazione del paese di provenienza [...] non essendo la situazione colà riscontrata assimilabile ad altri paesi caratterizzati da ben diverse realtà».

Ora, l'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 prevede che ciascuna domanda sia esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei paesi in cui questi siano transitati, ed elaborate dalla Commissione nazionale. Da tale disposizione si desume — e si desumeva prima ancora che il comma 1 *bis* dell'art. 27 d.lgs. n. 25/2008, inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b) *quater*, d.l. n. 119/2014, convertito in l. n. 146/2014, prevedesse esplicitamente l'acquisizione d'ufficio di notizie sulla situazione del paese di origine del richiedente e sulla specifica condizione di questo — che in materia di protezione internazionale il giudice disponga di poteri officiosi di indagine e che allo stesso competa di verificare, sulla scorta delle informazioni richiamate dalla norma, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica

indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio: ciò che deve porsi in atto, è, dunque, un accertamento d'ufficio aggiornato al momento della decisione (per tutte: Cass. 28 giugno 2018, n. 17075). L'effettuazione di tale accertamento, proprio in quanto imposto dalla legge, deve essere poi obiettivamente verificabile (dal richiedente, dell'Amministrazione e dallo stesso giudice dell'impugnazione); e ciò implica che il provvedimento reso debba quantomeno dar conto delle fonti informative consultate: indicazione, questa, tanto più necessaria, in quanto consente di affermare (o negare) che l'attività di indagine sia stata condotta sulla base di notizie aggiornate, come il richiamato art. 8, comma 3, per l'appunto, richiede.

In tal senso si è già espressa questa Corte. E' stato rilevato, in particolare, che al fine di ritenere adempiuto l'onere di cooperare nell'accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, il giudice sia tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l'accertamento richiesto (Cass. 26 aprile 2019, n. 11312; Cass. 17 maggio 2019, n. 13449).

La sentenza della Corte di Ancona, come si è detto, è mancante di alcuna puntuale esplicitazione delle fonti in questione.

Ciò determina la necessità di accogliere, per quanto di ragione, il ricorso proposto.

Le restanti censure vertenti sulla protezione umanitaria

restano assorbite.

3. — Cassata, in relazione al profilo indicato, la sentenza impugnata, la causa è rinviata alla Corte di Ancona anche per la decisione sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 14 giugno 2019.